

Accesso civico (art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33) –

Regolamento approvato con Deliberazione Commissariale n. 169 del 30 ottobre 2014 ([consulta il Regolamento](#))

□

Che cos'è

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo .

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (Segretario Generale dell'Ente) .

Può essere redatta sul [modulo](#) o su [modulo compilabile on line](#) appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo@provincia.olbia-tempio.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it
- tramite posta ordinaria
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo in via Alessandro Nanni 17/19 – 07026 – Olbia (OT).

Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.provincia.olbia-tempio.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà

comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (individuato nella persona del Segretario Generale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.provincia.olbia-tempio.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.